



REGOLAMENTO delle PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

**Documento adottato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019**

aggiornamento CdA del 31/03/2020

Aggiornamento del 20/09/2021 coerentemente all'aggiornamento del
Regolamento di Struttura approvato dal CDD del 16/06/2021

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. Versione del documento | 3 |
| 2. Obiettivi del documento | 4 |
| 3. Quadro normativo di riferimento | 4 |
| 4. Definizioni | 4 |
| 5. Classificazione delle Partecipazioni | 4 |
| 6. Limiti | 5 |
| 7. Processi | 5 |
| 7.1. Istruttoria per l'acquisizione di una nuova partecipazione | 5 |
| 7.2. Autorizzazione | 6 |
| 7.2.1. Elementi chiave di valutazione | 7 |
| 7.2.2. Delibera | 7 |
| 7.2.3. Nomina eventuali rappresentanti | 7 |
| 7.3. Acquisizione della partecipazione | 8 |
| 7.3.1. Censimento della partecipazione | 8 |
| 7.4. Gestione della partecipazione nel continuo | 8 |
| 7.4.1. Presidio dei limiti e Adempimenti di Vigilanza | 8 |
| 7.4.2. Procedura prevista nel caso di superamento del limite massimo stabilito dalle Disposizioni di vigilanza per le partecipazioni non finanziarie | 8 |
| 7.4.3. Valutazione finanziaria della partecipazione | 9 |
| 7.4.4. Gestione di situazioni di rischio o di crisi di una società partecipata | 9 |
| 7.5. Archivio elettronico delle partecipazioni | 9 |
| 7.6. Flussi informativi | 9 |
| 8. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti | 10 |
| 9. Rapporti tra la Banca e le società partecipate | 11 |
| 9.1. Adempimenti richiesti ai rappresentanti di Banca Popolare Etica negli Organi di governo o di controllo di società controllate, partecipate o sottoposte ad influenza notevole | 11 |
| 9.2. Limiti di cumulo agli incarichi a Consigliere presso le partecipate ed emolumenti | 11 |
| 9.3. Società Controllate | 12 |
| 9.4. Operazioni delle società controllate oggetto di autorizzazione preventiva | 13 |
| 10. Ruoli e Responsabilità | 14 |
| 10.1. Consiglio di Amministrazione | 14 |
| 10.2. Collegio Sindacale | 14 |
| 10.3. Direzione Generale | 14 |
| 10.4. Dipartimento Governo | |
| 10,5 Ufficio Finanza | |
| 10.6 .Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione | 15 |
| 10.7 Ufficio Affari Generali | 15 |
| 10.8. Ufficio Modelli di Impatto e VSA | 15 |
| 10.9 .Funzione Risk Management | 15 |
| 10.10.Funzione Compliance | 15 |
| 10.11 Funzione Internal Audit | 15 |
| 11. Revisione e aggiornamento del Regolamento | 15 |

1. Versione del documento

| Versione | Data di emanazione | Stato | Descrizione |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 4 | 20/07/2021 | In vigore | Aggiornamento del 20/07/2021 coerentemente all'aggiornamento del Regolamento di Struttura approvato dal CDD del 16/06/2021 (Attribuzioni compiti dall'Ufficio Finanza all'ufficio Affari Generali e al dipartimento Governo) |
| 3 | 31/03/2020 | In vigore (presente versione) | aggiornamento paragrafi 7.6, 9.1, 9.4 e 11 |
| 2 | 02/01/2020 | In vigore | decorrenza revisione in connessione con Policy ugualmente revisionata [CdA del 17/12/2019] |
| 1 | 28/03/2018 | Abrogata | Adozione Policy |

2. Obiettivi del documento

Il presente documento (di seguito “Regolamento”) costituisce la disciplina generale di riferimento per i rapporti fra Banca Etica (di seguito anche “Capogruppo”) e le società da questa partecipate.

Lo scopo di tale documento è, pertanto, quello di uniformare regole organizzative e comportamenti di tutte le società del Gruppo nell’ottica di orientare verso obiettivi convergenti le politiche di sviluppo e le strategie gestionali, in coerenza con gli obiettivi strategici determinati nel piano industriale consolidato, di volta in volta approvato dalla Capogruppo.

Il presente Regolamento:

- recepisce e adotta integralmente la “Policy delle Partecipazioni Societarie” (di seguito anche “Policy Partecipazioni”) e ne assume i principi, le norme di riferimento e le definizioni in essa contenuti;
- descrive i processi nel perimetro delle Partecipazioni Societarie individuandone le funzioni organizzative coinvolte ed i rispettivi compiti;
- si applica agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti per tutti gli incarichi da questi ricoperti in Consigli di Amministrazione; agli altri soggetti nominati dalla Banca per tutti gli incarichi da questi ricoperti in Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di società controllate o partecipate.

Società controllate

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dell’autonomia gestionale delle Società Controllate, specie se soggette a vigilanza da parte delle Autorità di settore.

Le Società Controllate recepiscono il presente Regolamento e predispongono o adeguano i rispettivi Regolamenti in materia di Partecipazioni Societarie nel pieno e sostanziale rispetto di quanto espresso nel presente documento e dalla normativa di riferimento applicabile, anche laddove il presente Regolamento non vi faccia esplicito riferimento.

3. Quadro normativo di riferimento

Il presente Regolamento adotta integralmente il quadro normativo citato nel documento “Policy delle Partecipazioni Societarie” al quale fa riferimento.

Altre norme e Regolamenti non citati nel documento “Policy delle Partecipazioni Societarie” cui il presente documento si riferisce:

- artt. 2364 e 2364-bis del Codice civile;
- art. 61, comma 4 del TUB (definizione dei compiti della Capogruppo)
- Regolamento di Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati
- Regolamento del Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo BE
- Regolamento Operazioni di Maggior Rilievo (OMR)

4. Definizioni

Per tutto quanto non espressamente definito si fa riferimento alla Policy Partecipazioni del Gruppo Banca Popolare Etica in vigore al momento dell’approvazione del presente regolamento.

Altre definizioni:

- “VSA”: Valutazione Socio-Ambientale

5. Classificazione delle Partecipazioni

Si riassumono, qui di seguito e per semplicità, le classificazioni delle partecipazioni definite nella

Policy Partecipazioni alla quale si fa riferimento anche per le rispettive definizioni di dettaglio:

- Finanziarie
- Non Finanziarie
- Società controllate
- Di influenza notevole
- Qualificate
- Funzionali
- Relazionali

6. Limiti

Fermi restando i limiti massimi definiti dalle disposizioni di vigilanza, di cui alla Circ. 285/13, la Banca valuta l'opportunità di assumere partecipazioni in imprese attenendosi a principi e criteri declinati nella Policy Partecipazioni.

Nella medesima Policy Partecipazioni sono descritti i limiti decisi dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche "CdA") per ciascuna categoria di partecipazione; tali limiti sono considerati in tutte le fasi di attività, dall'assunzione della partecipazione alla sua gestione nel continuo.

Sono inoltre definiti limiti più di dettaglio riguardo ciascuna categoria di partecipazione; i limiti massimi sono quelli di cui alle disposizioni di vigilanza e ad eventuali altre disposizioni specifiche per gli intermediari finanziari (nell'Allegato A del presente Regolamento vengono riportati i limiti della Banca per tempo vigenti) ed interne della Banca (ad esempio, il Regolamento RAF).

7. Processi

Il presente Regolamento descrive in sintesi i processi di gestione delle partecipazioni Societarie; ed in particolare:

- Istruttoria per l'acquisizione di una partecipazione
 - o Valutazione preliminare dell'azienda e dei rischi connessi
- Autorizzazione
 - o Valutazione e delibera
 - o Nomina eventuali rappresentanti
- Acquisizione della partecipazione
- Gestione della partecipazione nel continuo
 - o Monitoraggio dei limiti
 - o Adempimenti di vigilanza
 - o Valutazione della partecipazione
 - o Definizione dei rappresentanti della Banca per presenziare agli incontri indetti dalla Società Partecipata
- Comunicazioni

7.1. Istruttoria per l'acquisizione di una nuova partecipazione

Il processo di acquisizione di una nuova partecipazione parte da una proposta che nasce da un organo di Governance della Banca (o da un suo rappresentante), o dal Dipartimento Governo oppure dall'Ufficio Finanza, nel caso in cui la partecipazione riguardi un investimento di natura finanziaria.

Il Dipartimento Governo è incaricato di coordinare il processo di *istruttoria* che prevede, in generale, una serie di attività di approfondimento e di controllo orientate a delineare un quadro generale dell'azienda oggetto della potenziale partecipazione.

In particolare, per lo svolgimento dell'istruttoria, si identificano i seguenti ambiti di rilevazione e controllo:

1. Quadro generale dell'azienda partecipanda
 - a. Attività svolta
 - b. Compagine sociale
 - c. Indagine sull'esistenza di eventuali patti parasociali
 - d. Composizione della Governance
 - e. Valutazione dell'azienda in termini di coerenza con i principi etici ed i valori cui si ispira la Banca (come espresso nello Statuto e richiamato nella Policy Partecipazioni) – questa attività è svolta in collaborazione con l'Ufficio Modelli di Impatto e VSA
 - f. Rilevazione di legami già in essere fra l'azienda ed il Gruppo, con particolare attenzione a situazioni di conflitto di interesse o che rendono l'azienda un "Soggetto Collegato" – svolto in collaborazione con l'Ufficio Affari Generali
 - g. Esistenza di eventuali "Parti Correlate" - svolto in collaborazione con l'Ufficio Affari Generali

Nota: qualora l'azienda partecipanda sia già registrata come soggetto collegato, è necessario verificare, in collaborazione con l'Ufficio Affari Generali, la necessità di ulteriori attività come previsto dal Regolamento di Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

2. Due diligence (finanziaria, contabile, fiscale e legale)
 - a. Analisi dei dati di bilancio – svolta in collaborazione con il Dipartimento Crediti
 - b. Verifica del piano industriale di sviluppo – svolta in collaborazione con il Dipartimento Crediti
 - c. Valutazione economica dell'azienda – svolta in collaborazione con il Dipartimento Crediti
 - d. Analisi dei rischi legali e fiscali – svolta in collaborazione con l'Ufficio Consulenza Legale
3. Determinazione della possibile quota di partecipazione
 - a. Valutazione del prezzo dell'equity – svolta in collaborazione con il Dipartimento Crediti
 - b. Formulazione dell'ipotesi di quota di partecipazione
 - c. Verifica della quota di capitale disponibile per immobilizzazioni
 - d. Verifica del rispetto dei limiti normativi (ICAAP, Patrimonio di Vigilanza) e dei limiti interni definiti dal CdA e riportati nella Policy Partecipazioni
 - e. Valutazione del rischio della singola partecipazione e verifica dei limiti generali di rischio – svolto in collaborazione con la Funzione Risk Management in conformità al Regolamento OMR
 - f. Valutazione della redditività previsionale della partecipazione
4. Classificazione dell'azienda e configurazione della partecipazione (quest'ultima con riferimento alle categorie di partecipazione definite nella Policy Partecipazioni)
 - a. Classificazione della partecipazione
 - b. Ruolo che Banca Etica assumerebbe nella partecipazione
 - c. Peso che la Banca vuole avere negli Organi di Governance della Società partecipanda

Nota

Con riferimento all'indicazione strategica della banca in termini di redditività delle partecipazioni,

richiamata anche dalla Policy Partecipazioni, verrà effettuata anche una valutazione sulla redditività prospettica per valutare anche l'aspetto finanziario della partecipazione.

7.2. Autorizzazione

L'autorizzazione per le partecipazioni viene conseguita tramite delibera del CdA.

Il Dipartimento Governo o l'Ufficio Finanza nel caso in cui la partecipazione riguardi un investimento di natura finanziaria inoltra la documentazione dell'istruttoria per l'esame del CdA che, avvalendosi della collaborazione delle funzioni competenti, procede alla relativa valutazione.

Nel caso di acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative, è necessario sottoporre l'operazione alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia qualora la partecipazione superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario oppure comporti il controllo o l'influenza notevole della società partecipata. Laddove tali tipologie di acquisizioni comportino il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri, esse non sono soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva, ma sono oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione.

7.2.1. Elementi chiave di valutazione

Il CdA considera in modo specifico i seguenti elementi:

- Scopo della partecipazione
- Coerenza della società e delle sue attività con la missione ed i valori di riferimento del Gruppo BE
- Valutazioni di rischio e redditività della partecipazione – relativamente alla componente di rischio il CdA porrà particolare attenzione nel caso di partecipazione in società non finanziaria
- Sostenibilità patrimoniale della partecipazione con particolare riferimento all'ICAAP ed ai limiti sulle immobilizzazioni
- Sussistenza di conflitti di interesse
- Sussistenza di rapporti diretti o indiretti già in essere fra la potenziale Società Partecipata ed il Gruppo che rende la Società stessa un "Soggetto Collegato"

Le seguenti unità organizzative/funzioni svolgono ruolo consultivo per il CdA a supporto delle valutazioni:

- Dipartimento Governo
- Ufficio Affari Generali
- Ufficio Finanza
- Funzione Risk Management
- Ufficio Modelli di Impatto e VSA
- Dipartimento Crediti
- Collegio Sindacale

7.2.2. Delibera

In caso di parere favorevole all'assunzione della partecipazione, il CdA documenta l'approvazione, motivando adeguatamente la decisione (in particolare, con riferimento all'opportunità ed alla convenienza economica dell'operazione, alla rispondenza alle condizioni di mercato/standard definite dalla Banca ed agli eventuali scostamenti rispetto a tali condizioni) e sottolineando in particolare le valutazioni effettuate in relazione agli elementi chiave sopra citati. La delibera prevede anche la classificazione della partecipazione ai fini della normativa.

Nel caso di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative soggette a preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia, il verbale del CdA durante il quale è stata

deliberata l'operazione deve essere inviato, unitamente allo statuto ed agli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione, con la richiesta di autorizzazione all'Organo di Vigilanza; tale richiesta deve includere informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del partecipante, a livello sia individuale sia consolidato, nonché sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili.

7.2.3. Nomina eventuali rappresentanti

Contestualmente con la delibera autorizzativa, il CdA valuta se procedere alla nomina di eventuali rappresentanti da inserire negli organi di Governance della Società Partecipata. Nella nomina dei rappresentanti, specie se questi saranno coinvolti nel CdA oppure in altri organi di Governance della Società Partecipata oppure in caso debbano assumere poteri o deleghe all'interno della Società Partecipata, il CdA porrà attenzione ai conflitti fra eventuali cariche già in essere e quelle future.

Inoltre, il CdA dovrà porre attenzione ad evitare situazioni di conflitto di interesse dei soggetti nominati.

Delega al rappresentante per l'acquisizione della partecipazione

Il CdA nomina un soggetto quale rappresentante della Banca specificamente per l'operazione di acquisizione della partecipazione e conferisce le deleghe necessarie per completare l'operazione.

Con riferimento alle nomine dei rappresentanti ed eventuali conflitti, per la gestione di questi ultimi ci si riferisce ai principi espressi nella Policy Partecipazioni; qualora un rappresentante accetti deleghe presso la Società Partecipata che sono in conflitto con la cariche e rispettive deleghe ricoperte in Banca Etica o presso una Società del Gruppo; si rimanda all'apposita sezione di questo regolamento che definisce l'approccio da seguire per la corretta gestione di queste situazioni: "Rapporti tra la Banca e le società partecipate"

7.3. Acquisizione della partecipazione

Alla delibera positiva del CdA fa seguito l'avvio delle attività per l'acquisizione della partecipazione e della relativa gestione.

La partecipazione viene formalmente acquisita tramite le pratiche legali e notarili di specie; iniziano, quindi, le attività per l'inserimento della partecipazione nella gestione ordinaria della Banca.

Con riferimento all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative per un importo superiore all'1% dei fondi propri – ma inferiore al limite del 10% – la Capogruppo invia una comunicazione a Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione, fornendo le necessarie informazioni in merito all'inquadramento dell'operazione a livello strategico, nonché all'adeguatezza patrimoniale ed al margine disponibile, secondo quanto previsto per l'acquisizione di partecipazioni soggette ad autorizzazione preventiva (superiori al 10% dei fondi propri).

7.3.1. Censimento della partecipazione

Ad acquisizione avvenuta, la partecipazione viene:

- inserita nel portafoglio delle partecipazioni a cura dell'Ufficio Finanza
- iscritta a bilancio al costo di acquisizione a cura dell'Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione
- inserita nel perimetro delle partecipazioni da monitorare – Funzione Risk Management

Inoltre, l'Ufficio Affari Generali, nell'ambito delle attività attinenti alla gestione dei Soggetti Collegati, provvede al censimento di tutti i soggetti nell'apposita procedura informatica della Banca.

Al termine di queste attività la partecipazione entra nell'attività di gestione ordinaria.

7.4. Gestione della partecipazione nel continuo

7.4.1. Presidio dei limiti e Adempimenti di Vigilanza

Per ogni partecipazione l'Ufficio Affari Generali monitora, tempo per tempo, l'andamento delle soglie di partecipazione in relazione al limite generale previsto dalla normativa.

In particolare, con cadenza trimestrale vengono verificati i limiti normativi delle singole partecipazioni non finanziarie rispetto al limite complessivo previsto per le stesse. Viene inoltre predisposta una relazione semestrale per il Comitato di Direzione e per il CdA, contenente tra le altre anche la verifica trimestrale dei limiti, con lo scopo di rendicontare gli organi di governo in tema di Società Partecipate.

7.4.2. Procedura prevista nel caso di superamento del limite massimo stabilito dalle Disposizioni di vigilanza per le partecipazioni non finanziarie

L'Ufficio Affari Generali, verificato il superamento dei limiti previsti, avverte tempestivamente le altre funzioni di controllo ed il Comitato di Direzione e procede alla segnalazione in Banca d'Italia come previsto dalla normativa.

Il Dipartimento Governo, in collaborazione con l'Ufficio Affari generali, predispone, quindi, un Piano di rientro da sottoporre all'attenzione della Direzione Generale, sul quale la Funzione Risk Management esprime le proprie valutazioni.

Il piano di rientro potrà prevedere diversi scenari, in particolare:

- la riduzione di una o più partecipazioni in dipendenza del limite superato;
- un piano di funding straordinario per rientrare nei limiti complessivi (qualora il superamento sia dovuto ad una improvvisa riduzione della liquidità della Banca

Entro 30 giorni dal superamento del limite la Direzione Generale è chiamata a sottoporre il Piano previsto al Consiglio di Amministrazione, per approvazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Piano e la delibera assunta verranno trasmessi a Banca d'Italia entro 20 giorni dalla relativa approvazione.

Il medesimo iter viene seguito anche nel caso in cui la riduzione dei fondi propri sia di entità tale da comportare il superamento del limite generale per investimenti in partecipazioni ed immobili.

7.4.3. Valutazione finanziaria della partecipazione

L'Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione procede almeno con cadenza semestrale, alla valutazione finanziaria della partecipazione (*impairment analitico*).

La valutazione finanziaria avverrà sulla base dei criteri definiti dalla funzione responsabile, che procederà alla determinazione del valore della partecipazione tenendo in considerazione, ad esempio, la relazione semestrale con i dati consuntivi e previsionali.

Qualora qualche valutazione si discosti oltre le soglie definite dalla Policy di Impairment dal valore di acquisizione o dal valore dell'anno precedente, l'Ufficio Bilancio predisporrà per il CdA la proposta di eventuali azioni correttive.

L'Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione, sulla base della valutazione delle partecipazioni formulata in precedenza, predispone infine l'iscrizione a bilancio dei nuovi valori.

7.4.4. Gestione di situazioni di rischio o di crisi di una società partecipata

Il Dipartimento Governo, nella sua attività di monitoraggio delle Società Partecipate svolta tramite i flussi informativi trasmessi dalle Società stesse, verifica la buona salute delle aziende e intercetta eventuali situazioni di rischio.

Qualora si dovesse verificare una situazione di potenziale rischio in una delle Società Partecipate¹,

¹ In particolare, qualora il valore di bilancio della partecipazione risulti uguale o superiore all'1% dei Fondi Propri individuali desumibili
Regolamento delle Partecipazioni societarie – CdA del

il Dipartimento Governo coinvolgerà prontamente gli organi di controllo e predisporrà una informativa per la Direzione (Comitato di Direzione e CdA).

In particolare, il Dipartimento Governo, in collaborazione con la Funzione di Risk Management²:

- procede alla valutazione del rischio
- valuta l'impatto sulla Banca
- predispose le proposte di contromisura con l'obiettivo di mitigare il rischio e le sottopone al CdA per approvazione

Il CdA valuta le informative ricevute ed eventualmente definisce linee guida specifiche per la gestione della singola situazione; ricevuta la proposta di azione per la gestione/mitigazione del rischio, procede all'approvazione.

7.5. Archivio elettronico delle partecipazioni

Al fine di gestire e controllare i dati relativi alle partecipazioni e ai diritti di voto, presso Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico, aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari in conformità delle apposite istruzioni di compilazione emanate dalla stessa Banca d'Italia. Sono tenuti alla segnalazione i destinatari della disciplina indicati nella Sez. I par. 4 delle Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circ. 285/13; nei gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente all'impresa Capogruppo, nello specifico per Banca Etica viene effettuato dall'Ufficio Affari Generali.

7.6. Flussi informativi

La società partecipata assicura flussi informativi costanti ed esaustivi nei confronti della Capogruppo sulle materie specificate nel seguito, nonché su ogni altra materia con riferimento alla quale il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tramite la Direzione Generale della stessa abbia comunicato la sussistenza di un interesse.

Inoltre, la società partecipata informa la Direzione Generale della Capogruppo, anche autonomamente, in presenza di circostanze potenzialmente in grado di incidere significativamente sul raggiungimento della missione strategica stabilita a livello di Gruppo, ovvero che rappresentino deviazioni sostanziali rispetto a obiettivi predeterminati.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo invita periodicamente almeno con cadenza annuale il Presidente e/o il Direttore Generale della Società Controllata per riferire su argomenti di interesse del Consiglio.

L'Ufficio Affari Generali della Capogruppo ha la responsabilità di reperire tutte le informazioni necessarie ad effettuare il monitoraggio delle partecipazioni in essere; a tal fine, le Controllate hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ufficio Affari Generali della Capogruppo tutta la documentazione utile all'espletamento dell'attività di monitoraggio citata.

Fatto salvo quanto precedentemente disposto, i flussi informativi comprendono l'invio all'Ufficio Affari Generali:

a. documentazioni da inviare periodicamente, tra le quali ad esempio:

- bilanci, relazioni finanziarie periodiche, situazioni contabili e reporting package³;
- dati andamentali sui principali elementi di business e di rischio;
- gli ordini del giorno dei Consigli di Amministrazione, unitamente al materiale predisposto dagli uffici per l'esame dei singoli punti ivi contenuti al fine di fornire adeguato supporto ai consiglieri nominati dalla Banca e per le finalità di vigilanza;
- gli ordini del giorno delle Assemblee dei Soci;

dall'ultima segnalazione di vigilanza trimestrale, l'Ufficio Finanza richiede alla Funzione Risk Management una valutazione rispetto agli indicatori di RAF.

² Qualora il valore della partecipazione superi il valore dell'1% dei Fondi Propri individuali.

³ Sarà cura del Consigliere della società partecipata effettuare un report dell'attività svolta, con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione della Banca con facoltà di quest'ultimo di richiedere, in base ad autonome valutazioni, report con cadenza più ravvicinata.

- i verbali approvati del Consiglio di Amministrazione;
- le relazioni annuali delle funzioni di controllo;

b. documentazioni da inviare una tantum, ovvero successivamente al primo invio solo in caso di variazioni, ovvero al manifestarsi dell'evento, ovvero su specifica richiesta della Capogruppo, tra le quali ad esempio:

- relazione sulla struttura organizzativa e Regolamento generale/funzionigramma della società controllata, con relativo dimensionamento di organici;
- descrizione del sistema dei controlli interni;
- Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01;
- verbali degli organi societari (Consiglio di Amministrazione, Comitati endoconsiliari ove istituiti);
- verbali e comunicazioni ricevuti dalle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, etc.), comprensivi di atti e corrispondenza a essi riferita;
- studi di fattibilità relativi a nuove iniziative di business;
- verbali delle verifiche sui requisiti degli esponenti aziendali;
- l'elenco delle operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui agli articoli 2391 e 2391 bis del Codice civile;
- ogni documentazione necessaria per l'adempimento agli obblighi informativi della Capogruppo nei confronti delle Autorità di Vigilanza;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che possano coinvolgere la SGR o suoi esponenti; la trasmissione di tali informazioni implica l'applicazione di procedure specifiche idonee ad assicurare la massima riservatezza a tutela del soggetto interessato; salvo che tale trasmissione di informazioni non sia espressamente vietata da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità.

Eventuali Consiglieri espressione della Banca o membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a collaborare con l'Ufficio Affari Generali della Capogruppo nel processo di acquisizione della documentazione di cui sopra.

L'Ufficio Affari Generali informa con frequenza semestrale o ad evento nel caso di mancanze significative, la Direzione Generale ed il Consiglio di Amministrazione circa le società partecipate che presentano criticità nella propria attività di reporting alla Capogruppo e degli eventuali motivi adottati.

8. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà, mediante la conversione dei crediti e al fine di consentire il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela con la verifica della sussistenza di una convenienza economica di tale operazione. In particolare, nell'iter di assunzione della partecipazione deve essere acquisita la redazione di un piano di risanamento, con la precisazione che vengono acquisite azioni di nuova emissione e non già in circolazione. Tali partecipazioni, seppur gestite come le altre società, non saranno computate nei limiti di concentrazione e complessivi, per il periodo corrispondente alla durata del piano stesso.

Il piano di risanamento, economico e finanziario, deve essere predisposto dalle banche che costituiscono una quota elevata dell'esposizione complessiva nei confronti dell'impresa in difficoltà; all'interno di tale piano, solitamente di durata non superiore a cinque anni, è opportuna l'individuazione di una banca capofila, che si occupi di verificare la corretta esecuzione del piano, la sua continuità nel tempo ed il perseguimento degli obiettivi previsti all'interno del piano stesso. Nella fase di istruttoria dell'acquisizione, al fine di garantire la corretta misurazione e gestione del

rischio sottostante all'operazione, le Funzioni di Controllo devono verificare il rispetto di tutti gli obblighi normativi, nonché l'osservanza della Policy in materia.

Nella fase deliberativa, il CdA deve adeguatamente motivare l'acquisizione della partecipazione, alla luce della convenienza dell'operazione stessa rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo, nonché della complessità che caratterizza tale tipologia di operazioni, soprattutto quando il numero di creditori coinvolti, in termini di banche, risulta consistente.

9. Rapporti tra la Banca e le società partecipate

9.1. Adempimenti richiesti ai rappresentanti di Banca Popolare Etica negli Organi di governo o di controllo di società controllate, partecipate o sottoposte ad influenza notevole

Il soggetto che siede in un Consiglio di Amministrazione o in un Collegio Sindacale assume personalmente diritti ed obblighi inerenti alla carica, compreso quanto relativo ai profili di responsabilità, fatte salve le garanzie messe in atto a suo favore dalla Banca.

L'assunzione di detta carica in società partecipate avviene su specifica indicazione del Consiglio di Amministrazione della Banca che darà, in quell'occasione ed eventualmente anche in tempi successivi, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento della stessa.

Fatto salvo quanto fin qui disposto dal presente Regolamento, compete al rappresentante della Banca libertà di comportamento per tutte le decisioni che attengono alla sfera dell'ordinaria amministrazione e che siano in linea con quanto espresso nell'oggetto sociale della partecipata, senza particolari vincoli e senza assumere preventive autorizzazioni. Questa regola è da intendere nel senso che è compito del singolo amministratore valutare l'importanza della decisione da assumere nell'interesse della società partecipata e valutandone l'impatto con le linee di sviluppo della Banca, al fine di sollecitare preventivamente, ove ne reputi la necessità, un confronto con il Consiglio di Amministrazione della stessa Banca.

Per quanto riguarda le decisioni che esulano dall'ordinaria gestione e che rappresentano momenti importanti e decisivi nella vita della società partecipata, come, ad esempio, la costituzione di nuove società, progetti di aumento di capitale, ingresso di nuovi soci, modifiche statutarie, avvio di nuove operatività, ecc., sarà compito dei soggetti riferire tempestivamente e anticipatamente rispetto alla delibera da assumere al Consiglio della Banca.

Sarà cura del Consigliere della società partecipata effettuare un report dell'attività svolta, con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione della Banca con facoltà di quest'ultimo di richiedere, in base ad autonome valutazioni, report con cadenza più ravvicinata.

L'Ufficio Affari Generali predispone periodicamente una completa informativa sulle società partecipate da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

9.2. Limiti di cumulo agli incarichi a Consigliere presso le partecipate ed emolumenti

Ciascun consigliere, dirigente, dipendente o comunque incaricato di Banca Popolare Etica potrà ricoprire cariche sociali in società partecipate per un numero complessivo non superiore a tre. In tale limite va computato anche l'incarico di Consigliere di Amministrazione in Banca Popolare Etica.

I dirigenti, i dipendenti della Banca che, su incarico di Banca Popolare Etica, siedono in Consigli di Amministrazione di società partecipate, fatto salvo quanto successivamente disposto, dovranno devolvere alla Banca ogni compenso che, in qualunque forma, dovessero percepire dalla Società nel cui Consiglio siedono. I dirigenti, i dipendenti della Banca dovranno, inoltre, devolvere alla Banca anche i gettoni di presenza che dovessero percepire per la partecipazione agli organi societari delle società di cui sopra.

I Consiglieri di Amministrazione che, su incarico di Banca Popolare Etica, siedono in Consigli di Amministrazione di Società partecipate potranno trattenere ogni compenso che, in qualunque forma, dovessero percepire dalla Società nel cui Consiglio siedono. I Consiglieri di Amministrazione della Banca che, su incarico di Banca Popolare Etica, siedono in Consigli di Amministrazione di Società potranno trattenere i gettoni di presenza eventualmente riconosciuti dalla Società nel cui Consiglio siedono. Nel caso in cui tale Società non prevedesse gettoni di presenza la Banca riconoscerà loro, per ogni seduta degli organi societari cui partecipano, un gettone di presenza uguale a quello previsto per le sedute del Consiglio di Amministrazione di Banca popolare Etica. Nel caso in cui tale società prevedesse un gettone di presenza inferiore a quello tempo per tempo riconosciuto dalla Banca per le proprie sedute di organi societari, la Banca riconoscerà, per ogni seduta degli organi societari cui partecipano, un importo ad integrazione fino a concorrenza dell'importo del gettone di presenza previsto per le sedute del Consiglio di Amministrazione di Banca popolare Etica.

Eventuali soggetti terzi – non dipendenti né dirigenti e neppure amministratori della Banca che, su incarico di Banca Popolare Etica, siedono in Consigli di Amministrazione di Società partecipate potranno trattenere ogni compenso che, in qualunque forma, dovessero percepire dalla Società nel cui Consiglio siedono e potranno trattenere i gettoni di presenza eventualmente riconosciuti dalla Società ai Consiglieri per le sedute del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui tale Società non prevedesse gettoni di presenza la Banca riconoscerà loro, per ogni seduta degli organi societari cui partecipano, un gettone di presenza di importo uguale a quello previsto per i Consiglieri per le sedute del Consiglio di Amministrazione di Banca popolare Etica. Nel caso in cui tale Società prevedesse un gettone di presenza inferiore a quello tempo per tempo riconosciuto dalla Banca per le proprie sedute di organi societari, la Banca riconoscerà, per ogni seduta degli organi societari cui partecipano, un importo ad integrazione fino a concorrenza dell'importo del gettone di presenza previsto per i Consiglieri per le sedute del Consiglio di Amministrazione di Banca popolare Etica.

È facoltà del Direttore Generale riconoscere ai dirigenti, ai dipendenti e ai soggetti loro assimilati di cui al secondo capoverso del presente paragrafo, un compenso aggiuntivo che non dovrà superare l'importo complessivo di euro 5.000.

9.3. Società Controllate

Le disposizioni del TUB e la Circolare 285 Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, delineano come Gruppi Bancari quelli composti rispettivamente da una Capogruppo e dalle società finanziarie e strumentali da essa controllata. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del Codice civile;
2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

L'art. 61, co. 4 TUB definisce i compiti della Capogruppo, riconoscendole il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. In relazione a questa funzione la Capogruppo richiede alle società componenti il gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti. Le Società Controllate sono tenute quindi a fornire dati e notizie alla Capogruppo e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata; ciò con particolare riguardo all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, al governo societario, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni, ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

Per l'acquisizione di una società partecipata con controllo e che, pertanto, diverrà a tutti gli effetti parte del Gruppo sarà necessaria un'istruttoria particolarmente approfondita e un piano strategico da trasmettere a Banca d'Italia al fine di chiedere l'autorizzazione preventiva all'acquisizione nei termini previsti dalla normativa per tempo vigente. Ed in particolare verranno assunte tutte le informazioni relative l'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale e finanziaria attuale e prospettica.

9.4. Operazioni delle società controllate oggetto di autorizzazione preventiva

Le società controllate sono tenute ad informare con congruo preavviso la Capogruppo su tutte le operazioni di carattere straordinario o che possano avere rilievo sul perseguimento degli obiettivi di Gruppo e sono tenute a richiedere, per talune specifiche attività, delle autorizzazioni preventive alla Capogruppo, anche al fine di prevenire rischi strategici, reputazionali ed operativi.

Le autorizzazioni preventive sono richieste, in via esemplificativa ma non esclusiva, per le seguenti fattispecie:

- modifiche statutarie della controllata o di sue partecipate fatto salvo il caso di adeguamenti a disposizioni normative che non consentano valutazioni del testo di natura discrezionale;
- modifiche dei regolamenti interni di struttura che prevedano l'istituzione di uffici o comparti le cui attività potrebbero sovrapporsi a quanto già previsto nella struttura della capogruppo e per le quali è opportuno si attivino opportune sinergie di gruppo;
- operazioni sul capitale;
- emissione di passività ordinarie o subordinate;
- operazioni straordinarie in materia di immobili;
- operazioni di Maggior Rilievo così come definite dal relativo Regolamento della Capogruppo;
- assunzioni o dimissioni di partecipazioni;
- instaurazione di rapporti di qualunque tipo con esponenti aziendali delle società del gruppo;

Nel caso in cui la società controllata disponga di procedere alla nomina di Dirigenti o di Personale rilevante⁴, dovrà essere trasmesso alla Capogruppo il curriculum vitae dei soggetti individuati come astrattamente idonei a ricoprire tali ruoli al fine di ottenere un gradimento sugli stessi. Tale gradimento sarà circoscritto alle competenze professionali dei candidati oltre ad aspetti che ricadano nelle disposizioni generali di Gruppo in materia di assunzione di personale con particolare riguardo ai rapporti di parentela con dipendenti del Gruppo stesso.

Nel caso di nomina di dirigenti, dovrà essere inviata alla Capogruppo con congruo anticipo rispetto alle procedure di selezione una nota redatta dalla Direzione Generale della controllata ove si

⁴ Così come definito ed individuato ai sensi del documento "Politiche e prassi di remunerazione del Gruppo Banca Popolare Etica" per tempo vigente ed approvato dall'Assemblea dei Soci della Capogruppo.

esplicitino le ragioni organizzative che giustificano tale scelta.

Nel caso in cui una società controllata ritenga di dover assumere delle deliberazioni in ordine a quanto sopra, dovrà inoltrare la proposta di delibera con allegati i documenti relativi ed una relazione istruttoria, completa di tutte le informazioni in suo possesso, all'Ufficio Affari Generali della Capogruppo, il quale ricopre il ruolo di presidio nella gestione delle partecipazioni del Gruppo. Per tutto ciò che attiene alle risorse umane delle partecipate, in particolare dirigenti e personale rilevante, in considerazione della delicatezza delle informazioni, il presidio delle informazioni è di competenza dell'ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane della Capogruppo. L'invio dovrà avvenire in tempo utile affinché tali uffici possano predisporre un'adeguata istruttoria in merito e trasmetterla per il necessario esame del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Nel caso in cui l'istruttoria evidenziasse dei punti di criticità, quest'ultimo provvederà a richiedere chiarimenti direttamente alla Controllata, la quale acquisirà le ulteriori informazioni necessarie a consentire il completamento dell'iter istruttorio.

L'avvio dell'iter istruttorio potrà essere preceduto da momenti di confronto tra le Direzioni delle società che, ove non possano trovare spazio nelle riunioni periodiche, saranno promossi direttamente dalla società controllata.

Le società controllate che abbiano a loro volta partecipazioni coadiuvano e assistono la Capogruppo assicurando l'esecuzione delle direttive emanate e vigilando sulla loro osservanza. Per quanto riguarda questi ultimi investimenti (c.d. *investimenti indiretti in equity*), le società controllate, dalla Banca o rispetto alle quali questa eserciti influenza notevole secondo quanto sopra espresso, dovranno valutare con particolare attenzione l'assunzione di partecipazioni e limitare tale attività ai soli casi di effettiva necessità intendendosi per tali quelle situazioni che richiedano stabile investimento in ragione dei progetti e dell'attività caratteristica perseguita dalla controllata o dalla società assoggettata a influenza notevole dalla banca.

In termini di classificazione delle partecipazioni indirette e dei relativi limiti di detenibilità si applicano i termini qualitativi e quantitativi definiti in ambito di partecipazioni dirette da parte della Capogruppo.

La Capogruppo provvede in tali casi ad effettuare le dovute segnalazioni a norma delle istruzioni di vigilanza per tempo vigenti.

10. Ruoli e Responsabilità

I paragrafi seguenti illustrano la suddivisione dei compiti e delle relative responsabilità dell'Alta Dirigenza e delle funzioni organizzative della Banca in merito alle attività del processo di gestione delle partecipazioni societarie.

Le responsabilità di seguito riportate sono da considerare ad integrazione dei compiti indicati nella Policy di riferimento, nel Regolamento di Struttura o previsti negli altri Regolamenti della Banca.

10.1. Consiglio di Amministrazione

- Valuta le proposte di partecipazione
- Autorizza le partecipazioni della Banca e delle Società Controllate
- Valuta la sussistenza di conflitti di interesse
- Valuta gli aspetti connessi al rischio ed ai limiti delle partecipazioni
- Nomina i rappresentanti della Banca nelle Società Partecipate
- Esamina le relazioni periodiche sulle partecipazioni
- Autorizza eventuali piani di rientro legati al superamento dei limiti di partecipazione
- Approva eventuali piani di gestione delle situazioni di rischio di singole partecipazioni

10.2. Collegio Sindacale

- Svolge la normale attività di verifica sull'organizzazione e sulla consistenza dei processi messi in atto per lo svolgimento ed il presidio dell'attività legata alle Società Partecipate.
- Svolge inoltre un ruolo consultivo per il CdA qualora quest'ultimo necessiti di verificare preventivamente alcune valutazioni sia in fase autorizzativa, sia in fase di verifica e gestione di situazioni anomale.

10.3. Direzione Generale

- Partecipa, con il Dipartimento Governo l'Ufficio Affari Generali e la Funzione Risk Management, alla predisposizione del Piano di rientro nei limiti stabiliti per le partecipazioni non finanziarie

10.4. Ufficio Finanza Dipartimento Governo

- Costituisce il referente a livello di Gruppo del processo di gestione delle partecipazioni
- Svolge un ruolo di coordinamento delle altre funzioni nella fase di istruttoria e di acquisizione della partecipazione
- Partecipa alla valutazione finanziaria dell'azienda partecipata
- Partecipa, congiuntamente alla Funzione Risk Management, alla gestione di situazioni anomale o di crisi delle partecipate (es. piani di rientro in caso di superamento di limiti, gestione di situazioni di rischio delle aziende partecipate)
- Svolge un ruolo consultivo per il CdA in caso quest'ultimo necessiti di ulteriori informazioni inerenti al perimetro di attività della funzione

10.5 Ufficio Finanza

Partecipa alla valutazione finanziaria dell'azienda partecipata nel caso in cui la partecipazione riguardi un investimento di natura finanziaria

10.6. Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione

- Verifica le valutazioni delle aziende partecipate
- Iscrive le partecipazioni a bilancio

10.7. Ufficio Affari Generali

- Valuta l'esistenza di legami o presupposti per considerare l'azienda partecipanda "Soggetto Collegato"
- Monitora le disponibilità liquide, la quota impegnata dalle partecipazioni ed i relativi limiti
- Predisporre la relazione periodica al CdA sull'andamento delle partecipazioni

10.8. Ufficio Modelli di Impatto e VSA

- Valuta l'attività dell'azienda partecipanda, verificando il rispetto dei principi etici su cui si fonda Banca Etica
- Svolge un ruolo consultivo per il CdA in caso quest'ultimo necessiti di ulteriori informazioni inerenti al perimetro di attività della funzione

10.9 Funzione Risk Management

- - collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
- - presidia al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti;
- - verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.
- -presenta agli organi aziendali con cadenza annuale la relazione sull'attività svolta e gli fornisce consulenza

10.10. Funzione Compliance

Svolge attività di verifica sulla consistenza del framework dei processi per la gestione delle Partecipazioni.

10.11. Funzione Internal Audit

Svolge attività di controllo *ex-post* sulla gestione delle Società Partecipate, verificando che le attività siano svolte in conformità con il presente Regolamento e che le situazioni di rischio siano puntualmente presidiate e correttamente indirizzate.

11. Revisione e aggiornamento del Regolamento

Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica, almeno annuale e in ogni caso a seguito della variazione della normativa di riferimento.

È prevista la revisione del regolamento anche alla luce dell'esperienza di applicazione della stessa e/o di eventi/condizioni/modifiche interne alla Banca tali da richiedere un aggiornamento.

Laddove non si verificano le condizioni esposte, sarà predisposta un'opportuna informativa per il Consiglio di Amministrazione.

Il Dipartimento Governo è responsabile dell'aggiornamento del Regolamento in accordo con la Funzione Compliance ~~e anti-riciclaggio~~ e con l'Ufficio Organizzazione, Processi e Normativa Interna.

Ogni funzione organizzativa coinvolta nel processo è responsabile di comunicare tempestivamente al Dipartimento Governo gli aggiornamenti necessari al Regolamento a seguito di eventuali variazioni intervenute nell'operatività del processo Partecipazioni societarie.

La Funzione Compliance cura, in accordo con il Dipartimento Governo la conformità del Regolamento alla normativa interna ed esterna di riferimento.

L'Ufficio Organizzazione, Processi e Normativa Interna cura il coordinamento del Regolamento delle Partecipazioni societarie con il Regolamento di Struttura della Banca.

L'approvazione di revisioni ed aggiornamenti al presente regolamento spetta al Consiglio di Amministrazione.

Allegato A
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

| TAVOLA 1 | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | |
| | Limite "di concentrazione" | Limite "complessivo" |
| Gruppi bancari e singole banche non appartenenti a un gruppo bancario | 15% del capitale ammissibile | 60% del capitale ammissibile |

PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

| Tavola 2 | | |
|---------------------------------|--|--|
| | SOGGETTI PARTECIPATI | |
| | Banche, imprese finanziarie e imprese di assicurazione | Imprese strumentali |
| Soglie di autorizzazione | <ul style="list-style-type: none"> • 10% dei fondi propri del partecipante • Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" delle disposizioni di vigilanza di cui alla Circ. 285/13 | Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" delle disposizioni di vigilanza di cui alla Circ. 285/13 |